



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di SIRACUSA)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. *46*

DEL *3/6/12*

OGGETTO: IMU PER L'ANNO 2012 - PROPOSTA DI AUMENTO DELL'ALiquOTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.-

L'anno duemiladodici il giorno *Tre* del mese di *Aprile* alle ore *18.00* nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge Presiede l'adunanza l'ing. Vincenzo Buccheri . nella sua qualità di Sindaco e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
ING.BUCCHERI VINCENZO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	
SIG.TABACCO GIOVANNI	VICE SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	
SIG.PALI'SEBASTIANO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOtt.SANZARO SALVATORE	"	<input checked="" type="checkbox"/>	
SIG.SANTO LUIGI	"	<input checked="" type="checkbox"/>	

TOTALE

Con la partecipazione del Segretario DOtt.ROSARIO SCROFANI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

- ☒ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____
☐ NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.

DATA _____

IL RESPONSABILE

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e/o la copertura finanziaria ai sensi dell'Art.55

L.R.n.48/91:

- ☐ FAVOREVOLE.-
☐ CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____
☒ NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA.

DATA _____

IL RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale unica (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale unica calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Considerati i minori introiti dell'Ente dovuti ai ridotti trasferimenti operati dallo Stato e dalle Regioni;

Che non può essere assicurato l'obiettivo imposto dal Patto di Stabilità interno che, fino ad eventuali modifiche, l'Ente deve assicurare € 700.000,66;

Che occorre pertanto, al fine di equilibrare il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 e al fine di rispettare gli obiettivi imposti dalla Finanza Pubblica, procedere all'aumento dell'aliquota IMU di base;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

di formulare la seguente proposta al Consiglio Comunale:

Di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Unica (IMU):

- 1) aliquota ridotta per l'**abitazione principale, pari allo 0,6 per cento**;
- 2) aliquota ridotta **pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali** di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- 3) aliquota ordinaria **pari allo 0,96 per cento per tutti gli altri immobili**;


Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione di €.200,00 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400, per un totale di 600 euro di detrazione;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

Con separata votazione, effettuata par alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.



N. REG.PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69).-

IL MESSO NOTIFICATORE

Scamporlino Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, ... **05 APR. 2012**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo;

Visto l'art.8 – comma 5 dello statuto comunale;

CERTIFICA

- *Che la presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal.*
- È divenuta esecutiva in data. ... 3-4-2012 ...*
- ☒ *perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, c.4 del T.U. n.267/2000);*
- ☐ *Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni (art.134, c.3 del T.U. n. 267/2000).-*

Sortino,

IL SEGRETARIO COMUNALE